

Regolamento

(Approvazione: a.s. 2003/04)

Articolo 1 (composizione)

Il Comitato Studentesco è composto, conformemente all'art. 3 del Regolamento d'Istituto, dai rappresentanti degli studenti ai Consigli di Classe e al Consiglio d'Istituto.

Articolo 2 (finalità)

Il Comitato Studentesco è costituito al fine di concepire e gestire iniziative complementari all'attività didattica.

Articolo 3 (presidenza)

Il Comitato Studentesco elegge nel suo seno un Presidente, che dura in carica sino al termine dell'anno scolastico. È altresì eletto un Vicepresidente che esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

1. Al Presidente spettano:
 - a. la convocazione delle riunioni,
 - b. la definizione dell'Ordine del Giorno, c. la registrazione delle presenze,
 - d. l'acquisizione e l'archiviazione della documentazione.
2. Nelle votazioni deliberative, il voto del Presidente è determinante in caso di parità.
3. La sfiducia al Presidente può essere richiesta da non meno di un terzo dei membri del Comitato; è effettiva se votata da almeno due terzi dei membri del Comitato, che devono essere presenti fisicamente e non per delega.
4. In caso di sfiducia al Presidente, o di sue dimissioni, è necessario procedere alla rielezione del Presidente e del Vicepresidente.

Articolo 4 (convocazione delle riunioni)

La convocazione delle riunioni, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento d'Istituto, deve avvenire almeno una volta al mese. Può avvenire anche su richiesta del 15% dei membri del Comitato.

Articolo 5 (partecipazione alle riunioni)

La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è aperta a tutti gli studenti e, a discrezione del Presidente, a membri di altre componenti che ne facciano richiesta.

1. I membri del Comitato hanno diritto di parola e di voto; gli altri presenti hanno diritto di parola a discrezione del Presidente e non hanno diritto di voto.
2. I membri del Comitato possono partecipare per delega; i delegati devono essere studenti della medesima classe del delegante che non siano a loro volta rappresentanti di classe e che non abbiano già ricevuto una delega per la stessa riunione.

Articolo 6 (modifiche al presente Regolamento)

La modifica del presente Regolamento deve essere effettuata in caso di variazioni al Regolamento d'Istituto e alla normativa vigente. Eventuali modifiche possono essere proposte dai due terzi dei membri del Comitato e divengono effettive se votate dai cinque sesti.